

STATUTO dell'Associazione Tavola Tonda

Art. 1 - E' costituita l'Associazione "Tavola Tonda" con sede legale in Palermo. L'associazione potrà con delibera degli organismi direttivi aprire proprie sedi distaccate su tutto il territorio italiano e, per quanto consentito dalla legge, anche all'estero. L'associazione non ha fini di lucro e si qualifica quale associazione di promozione sociale autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, progressista ed antifascista.

Art. 2 – Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue manifestazioni (con particolare attenzione per le forme di cultura tradizionale e popolare), le politiche dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'universo femminile, della solidarietà, della nonviolenza, del pacifismo, dell'antirazzismo, dell'antifascismo, facendo propri valori quali una società solidale, tollerante, multiculturale e contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità, anche realizzando attività e servizi sussidiari al raggiungimento degli scopi sociali. Sarà impegno dell'associazione operare al fine di valorizzare le culture e le identità che rimangono in ombra o sconosciute.

L'Associazione opera per il raggiungimento dei propri scopi sociali attraverso attività ludiche, ricreative, turistiche e del tempo libero; di formazione, informazione, consulenza ed assistenza; gestione di attività musicali, teatrali, di cineforum ed arti visive.

L'Associazione si propone di dar vita ad attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di disagio ed a forte rischio di emarginazione sociale.

L'Associazione opera inoltre per la promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti.

Art. 3 – L'Associazione potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente statuto, comprese azioni e servizi rivolti anche a soggetti pubblici e privati, o che operano nel campo della promozione sociale, del volontariato, della cooperazione e del Terzo Settore in genere.

Può altresì stabilire protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto.

Gli interventi potranno essere realizzati anche a mezzo di convenzioni con Enti Locali, Comuni, Province, Regioni, AUSL, nonché Enti Privati e Pubblici in genere, siano essi Nazionali, Internazionali o dell'U.E.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati.

Parimenti potrà mettere in atto attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente statuto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art.5 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. L'esito positivo dell'istanza verrà annotato nel libro soci dell'Associazione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall' Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere rappresentanti ed essere eletti negli organismi dirigenti dell'Associazione;

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione ed all'osservanza delle delibere degli organismi sociali. La quota sociale, da saldare entro e non oltre l'inizio dell'anno sociale, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e/o patrimoni dell'Associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dal presente statuto.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento delle quote sociali;
- dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione;
- decesso.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, mediante: il richiamo scritto; la sospensione temporanea; l'espulsione; la radiazione.

Dette sanzioni vengono comminate per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti e deliberazioni degli organismi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organismi sociali e dei suoi soci;
- ostacolo al buon andamento dell'Associazione, impedendone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- cagione di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione comminato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni.

Art. 9 - Gli organismi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Garanti;
- Il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea siano in regola con il pagamento della quota sociale. In assemblea non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima presso la sede legale dell'associazione. I suoi compiti sono:

- Approvare il rendiconto economico e finanziario;
- Approvare le linee generali di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- Eleggere gli organismi direttivi;
- Proporre, discutere e deliberare le modifiche allo Statuto, per cui è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci;
- Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Degli atti e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria per circostanze eccezionali tramite:

- deliberazione del Consiglio Direttivo;
- richiesta motivata di almeno i due quinti dei soci aventi diritto di voto.

In tale caso essa dovrà aver luogo entro 60 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'assemblea dei soci e ha durata di cinque anni; è composto da un minimo di tre membri. Tutti i soci sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo ove necessario incarichi e procure.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'annessione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, e straordinariamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 15 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 16 - Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 8.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 17 - Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri. Ha il compito di controllare e verificare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

Art. 18 - I sindaci ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo. Le cariche di consigliere, sindaco, garante sono incompatibili fra di loro.

Art. 19 - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono:

- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni;
- la verificabilità dei programmi;
- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

Art. 20 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio;

Sono fonti di finanziamento dell'associazione:

- le quote sociali ed il tesseramento annuale dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici o privati, erogazioni e donazioni in genere finalizzati ad attività;
- finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per realizzazione di attività;
- ogni altro provento derivante da attività ed iniziative, di qualunque natura, dell'Associazione.

Art. 21 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un rendiconto economico e finanziario, che deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto economico-finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste che consentano di determinare la competenza dell'esercizio e il patrimonio dell'Associazione. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

Gli utili di gestione non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

Art. 22 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dalle leggi di settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti, se possibile, fra i soci.

Art. 23 - Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto: